



**COMUNE DI BELLIZZI**  
(Provincia di Salerno)

**REGISTRO GENERALE**

<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>13</b>	<b>17/01/2022</b>
<b>Proposta Numero 17</b>	

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**AREA AFFARI GENERALI**

<b>OGGETTO:</b>	<b>ART.14 DEL C.C.N.L. 22.01.2004 – PROROGA CONVENZIONE DIPENDENTE DOTT.SSA ROSSELLA CIARDI.</b>
-----------------	--

# AREA AFFARI GENERALI

## DETERMINAZIONE

Proposta n. 823 del 17.01.2022

Registro Generale n.        del

OGGETTO: Art.14 del C.C.N.L. 22.01.2004 – Proroga convenzione dipendente dott.ssa Rossella Ciardi.

L'anno duemilaventidue il giorno diciassette del mese di gennaio nel proprio ufficio

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

#### Premesso che:

- Con Delibera n. 15 del 28.06.2021 il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile "Valle dell'Irno" Ambito S6 autorizzava la dipendente dott.ssa Rossella Ciardi a svolgere, per ore 21. La propria attività lavorativa presso il Comune di Bellizzi e approvava lo schema di convenzione;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 27.07.2021 il Comune di Bellizzi approvava lo schema di convenzione autorizzava la dott.ssa Rossella Ciardi allo svolgimento delle 21 ore presso il Comune di Bellizzi – Area AA.GG. – Ufficio Servizi Sociali;

**Considerato che** in virtù della convenzione sino ad ora sottoscritta, la dott.ssa Rossella Ciardi ha svolto il seguente orario di lavoro dal 01.09.2021 al 31.12.2021: lunedì, martedì e giovedì presso il Comune di Bellizzi per n. 21 ore; mercoledì e giovedì presso il Consorzio Sociale Ambito S6 per n. 15 ore;

**Dato atto che** con nota prot. n. 21722 del 13.12.2021 il Comune di Bellizzi procedeva alla richiesta della proroga della convenzione ex art. 14 CCNL, con il Consorzio Sociale Ambito S6, valida fino al 31.12.2021, al 30.06.2022;

**Vista** la Delibera n. 26 del 22.12.2021 del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile "Valle dell'Irno" Ambito, con la quale:

- si proroga l'utilizzo da parte del Comune di Bellizzi della propria dipendente dott.ssa Rossella Ciardi fino al 30.06.2022;
- si approva lo schema di convenzione che risulta modificato solo nell'articolo 3 Durata, riportando la proroga al 30.06.2022;
- si autorizza il tacito rinnovo, senza ulteriori deliberazioni;

**Ritenuto** di dover approvare, per quanto di competenza, lo schema di convenzione che regola il rapporto di lavoro della dipendente dott.ssa Rossella Ciardi con questo Comune;

#### Dato atto:

- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;
- che non ricorrono, dato l'importo dell'affidamento, i presupposti per le verifiche ed i controlli antimafia sui soggetti destinatari del provvedimento, ai sensi del D. Lgs. n.159/2011 come modificato ed integrato dal D. Lgs. n.218/2012;

**Vista** la deliberazione di C.C. n. 18 del 28.09.2020 con la quale è stata approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 e del Bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022;

Visto il Decreto 24 dicembre 2021 del Ministero dell'Interno, "Differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali";

**Vista** la deliberazione di G.C. n. 106 del 22.10.2020 con la quale è stato approvato il Piano performance e degli obiettivi 2020-2022;

**Vista** la Delibera di Giunta Comunale n. 138 del 21.12.2020 ad oggetto "Modifica ed integrazione del Piano Triennale Fabbisogno del Personale";

**Vista** la Delibera di Giunta Comunale n. 135 del 17.12.2021, "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021/2023. Integrazioni";

**Visti:**

- l'art. 14 del CCNL 22.01.2004;
- l'art. 30 – comma 2 sexies del D. Lgs. 30.03.2001, n°165;
- il Contratto Comparto Funzioni locali del 21.05.2018
- i commi 413 e 414 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012;
- i Contratti Collettivi di lavoro di comparto vigenti;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s. m. i., recante approvazione del TUEL;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con delibera di C.C. n.3 del 17.01.2013;

**Verificata** la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espressa dal Responsabile dell'Area AA.GG., nonché la regolarità contabile e la copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria, ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs. 267/2000;

**D E T E R M I N A**

1. Di approvare, per quanto di competenza e per i motivi espressi in narrativa, lo schema di convenzione da sottoscrivere con l'Azienda Speciale Consortile "Valle dell'Irno" Ambito S6, redatto ai sensi dell'art.14 del CCNL 22/1/2004, che consente alle amministrazioni pubbliche locali, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza, per l'utilizzo in distacco e a tempo parziale della dott.ssa. Rossella CIARDI, nata a Salerno il 20.01.1977 e residente a Bellizzi in Via Pascoli 77 - C.F. CRDRSL77A60H703C, inquadrata nella categoria giuridica D – p.e. D1;
2. Di dare atto che la convenzione, conforme al documento allegato alla presente determinazione, della quale forma parte integrante e sostanziale, prevede la durata della stessa per un periodo determinato, il tempo di lavoro in assegnazione nel rispetto dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari tra gli Enti e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
3. Di riservarsi di disporre in favore dell'Azienda Speciale Consortile "Valle dell'Irno" Ambito S6 il rimborso periodico degli emolumenti spettanti al dipendente destinatario del presente atto, previa apposita richiesta;
4. Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria e all'Ufficio Personale, per i provvedimenti di competenza, compresa la trasmissione all'Azienda Speciale Consortile "Valle dell'Irno" Ambito S6 e al dipendente interessato.
5. Di dare atto che:
  - a) con la pubblicazione della presente determinazione, vengono assolti gli obblighi di trasparenza del D. Lgs. 33/2013 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
  - b) ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente lesa, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno, al quale è

possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni, ricorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio.

A norma dell'art. 5 della L. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è lo scrivente responsabile.

Il Responsabile dell'Area AA. GG.  
Dott. Alfonso DEL VECCHIO

Visto di regolarità contabile favorevole, che attesta la copertura finanziaria della spesa indicata nella presente determinazione d'impegno, ai sensi dell'art. 151 - comma 4° - del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, e s.m.i. ai sensi e per gli effetti dell'art.3 comma 2 D.L. n.174/2012 convertito in Legge n.213/2012.

E' stato assunto il seguente impegno:

Il Responsabile Area Economico-Finanziaria  
Dott. Gianfranco Bassi

## CONVENZIONE

**TRA L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "CONSORZIO SOCIALE VALLE DELL'IRNO S6" ED IL COMUNE DI BELLIZZI PER L'UTILIZZO IN FORMA ASSOCIATA E PARZIALE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL REGIONI - AUTONOMIE LOCALI DEL 22.01.2004 DELLA DIPENDENTE ROSSELLA CIARDI DEL CONSORZIO SOCIALE VALLE DELL'IRNO AMBITO S6.**

Con il presente atto convenzionale in forma di scrittura privata a valere tra le parti ad ogni effetto, tra **l'Azienda speciale consortile "Consorzio Sociale Valle dell'Irno S6"** (codice fiscale: 05535170657) con sede in Baronissi (SA), via \_\_\_\_\_, rappresentata dal Presidente p.t. Dott. Gianfranco Valiante (C.F. VLNGFR55A14H703H), in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Comune di Bellizzi (CF \_\_\_\_\_) - in persona del Sindaco p.t. - rappresentato dal Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua qualifica presso la sede comunale, in esecuzione della determina di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, recante a oggetto: "*Articolo 14 CCNL — Regioni-autonomie locali del 22 gennaio 2004. Utilizzo di personale assegnato dal Consorzio Sociale Valle dell'Irno S6 mediante convenzione*".

### Premesso che:

- L'art. 34, comma 13, della legge n. 289/2002 prevede che le amministrazioni locali in regola col patto di stabilità possano avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;

- ancora, la flessibilità introdotta dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e le norme di finanza pubblica hanno ulteriormente contribuito a promuovere fenomeni di natura pattizia tra le amministrazioni, per meglio rispondere all'interesse pubblico, prevedendo la possibilità per gli Enti Locali di avvalersi di personale di altri enti, sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;

- in aggiunta, l'articolo 14 del CCNL regioni-enti locali del 22/01/2004 prevede che "gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da altri enti cui si applica detto CCNL per periodi predeterminati o anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione"; la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore";

-l'orientamento applicativo dell'Aran sull'istituto in questione (RAL\_1771\_Orientamenti Applicativi) stabilisce che:

a) la disciplina dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004 trova applicazione nel caso di personale utilizzato a tempo parziale da ente diverso da quello di appartenenza;

b) a tal fine è previsto, infatti, che gli enti locali possono utilizzare, per soddisfare le proprie esigenze organizzative, personale assegnato da altri enti del comparto per periodi determinati e per una parte dell'orario ordinario d'obbligo, con il consenso dei lavoratori interessati e secondo le regole definite preventivamente mediante una convenzione da concordarsi tra gli enti interessati;

c) la convenzione, in particolare, deve disciplinare: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

d) in considerazione della circostanza che la disciplina contrattuale faccia riferimento al "rispetto del vincolo dell'orario d'obbligo", si deve ritenere che la utilizzazione da parte di un ente diverso da quello di appartenenza possa avvenire solo per una parte dell'ordinario orario di lavoro settimanale che, contrattualmente, è dovuto dal dipendente interessato presso l'ente di appartenenza;

e) quindi, la clausola contrattuale consente a due enti di utilizzare lo stesso lavoratore ma solo nell'ambito dell'orario complessivo (normalmente 36 ore settimanali) cui è tenuto, sulla base del proprio contratto individuale, il dipendente presso l'ente di appartenenza, attraverso una distribuzione dello stesso secondo le previsioni della convenzione di utilizzazione;

....omissis ....; infatti, occorre ricordare, per espressa previsione dell'art.14 sopra richiamata, il rapporto di lavoro continua a far capo esclusivamente all'ente di appartenenza, sulla base dei contenuti del contratto individuale a suo tempo sottoscritto, escludendosi ogni possibilità di modifica anche e soprattutto sul punto dell'orario di lavoro; ..omissis..Infine, si evidenzia che le modalità di erogazione al dipendente dei trattamenti economici di competenza di ciascuno degli enti interessati sono liberamente determinate dagli stessi in sede di predisposizione e stipulazione della convenzione di cui all'art.14, comma 1, del CCNL del 22.1.2004;

-il parere dell'ARAN n.RAL 670 - Orientamenti applicativi in merito all'art.14 CCNL 22.01.2004, ha inequivocabilmente confermato che la convenzione tra enti per l'utilizzo congiunto di un lavoratore può avvenire solo nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo;

-la fattispecie di cui all'art. 14 CCNL cit.:

1. è diretta all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane in ambito locale ferma nell'ambito di uno stesso rapporto di lavoro, che resta invariato;

2. non comporta l'ingresso di nuovo personale, la creazione di rapporto di lavoro, consentendo un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico, nei limiti di un unico rapporto di lavoro a tempo pieno;

- in base alla disciplina contrattuale del comma 2 del citato art. 14 del C.C.N.L. del 22.1.2014 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, in convenzione, resta unico ed unitario ed è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, sulla base dei contenuti del contratto individuale a suo tempo sottoscritto, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione ed escludendo, pertanto, ogni possibilità di modifica, anche rispetto all'orario di lavoro;

- sempre l'art. 14 del CCNL 22.01.2004 prevede che l'utilizzo, a tempo parziale, del personale di altro ente sia disciplinato da apposita convenzione, volta a definire, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

- con nota prot. n. 10773 del 25.06.2021 il Sindaco del Comune di Bellizzi ha chiesto la disponibilità a consentire l'utilizzo in forma associata ed a tempo parziale per 21 ore settimanali della Dott.ssa Rossella Ciardi, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, dipendente a tempo indeterminato e parziale del Consorzio Valle dell'Irno, nella forma di cui all'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 e dell'art. 17 comma 6 del CCNL del personale del comparto Funzioni Locali del 21.05.2018;

- con nota prot. n. 21722 del 13/12/2021 il Sindaco del Comune di Bellizzi ha chiesto la disponibilità a prorogare la convenzione approvata con Deliberazione del CDA n. 15 del 28/06/2021 e sottoscritta il 27/07/2021 (prot. n. 4252 del 28/07/2021) per l'utilizzo in forma associata ed a tempo parziale per 21 ore settimanali della Dott.ssa Rossella Ciardi, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, dipendente a tempo indeterminato e parziale del Consorzio Valle dell'Irno, nella forma di cui all'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 e dell'art. 17 comma 6 del CCNL del personale del comparto Funzioni Locali del 21.05.2018;

- la dipendente interessata ha prestato assenso all'utilizzo di che trattasi;

- il Consorzio Sociale Valle dell'Irno S6, valutata la richiesta del Comune di Bellizzi, tenuto conto che la dipendente ha un orario ordinario di 15 ore settimanali ma estese a 35 ore per lo svolgimento di attività e servizi previsti dalla Progettazione di cui all'Avviso pubblico 1-2019 -PaS Pon inclusione 2014-2020 azione A - sotto azione A.1 e considerando, altresì, che la struttura amministrativa dell'Ente ha necessità di garantire la continuità e le numerose incombenze del servizio presso cui è incardinata la Dott.ssa Rossella Ciardi, con determina nr. \_\_\_\_\_ ha accolto la richiesta del Comune di Bellizzi ma contestualmente - previa rinuncia della dipendente all'estensione oraria già in essere - ha esteso l'orario di lavoro della Dott.ssa Ciardi da 15 ore settimanali a 36 ore settimanali autorizzando il Comune di Bellizzi all'utilizzazione, ai sensi dell'art.14 CCNL 22/1/2004, della dipendente per un numero massimo pari a 21 ore settimanali da svolgere all'interno dell'ordinario orario di lavoro di 36 ore distribuite tra i due Enti (15 ore presso il Consorzio Valle dell'Irno S6 e 21 presso il Comune di Bellizzi);

- il Consorzio con la richiamata determina ha stabilito, altresì, che l'efficacia dell'estensione dell'orario di lavoro della dipendente è sospensivamente condizionata alla stipula della convenzione con il Comune di Bellizzi al termine concordato o allo scioglimento, per qualsiasi causa, della predetta convenzione;

- pertanto, le amministrazioni sopra identificate intendono definire l'utilizzo in convenzione, da parte

del Comune di Bellizzi della Dott.ssa Rosella Ciardi in forza al Consorzio Sociale Valle dell'Irno, in un quadro di interazioni operative finalizzato al miglioramento dei servizi istituzionali.

Tutto ciò premesso e considerato

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 Premessa**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Art. 2 Oggetto e finalità**

La presente convenzione disciplina l'utilizzo temporaneo ed a tempo parziale della dott.ssa Rossella Ciardi, già dipendente del Consorzio Sociale Valle dell'Irno S6, in qualità di Educatore professionale inquadrata in categoria D, posizione economica D1, per lo svolgimento di analoghe mansioni afferenti il suo profilo professionale presso il Comune di Bellizzi.

### **Art. 3 Durata**

La convenzione, approvata con Deliberazione del CDA n. 15 del 28/06/2021 e sottoscritta il 27/07/2021, prot. n. 4252 del 28/07/2021 è prorogata fino al 30/06/2022. Entrambi gli Enti possono recedere in via anticipata dalla presente convenzione, con un preavviso di 30 giorni, mediante comunicazione scritta

### **Art. 4 Tempo di lavoro in assegnazione**

Per tutta la durata della convenzione la dott.ssa Ciardi presterà servizio presso il Consorzio Sociale Valle dell'Irno per 15 ore settimanali, mentre le restanti 21 ore settimanali presterà servizio presso il Comune di Bellizzi secondo un calendario, modificabile in base alle esigenze di servizio.

Le due Amministrazioni, in relazione ai rispettivi regolamenti ed assetti organizzativi, determineranno in maniera autonoma le funzioni da attribuirsi al dipendente.

### **Art. 5 Titolarità del rapporto**

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Consorzio Sociale Valle dell'Irno, cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio, per cui assume, a proprio carico, tutti gli adempimenti, previsti dalla legge e dai relativi contratti di lavoro, ai fini dei rapporti giuridici ed economici con il dipendente.

### **ART. 6 Oneri finanziari**

Gli oneri finanziari riferiti al lavoratore utilizzato sono i seguenti:

1. Trattamento economico in godimento del lavoratore;
2. Trattamento accessorio a norma di contratto;
3. Oneri riflessi a carico del datore di lavoro.

### **ART. 7 Riparto degli oneri finanziari**

Per il periodo di presenza del dipendente presso il Comune di Bellizzi la retribuzione sarà corrisposta dal Consorzio Valle dell'Irno S6 e il Comune di Bellizzi rimborserà il Consorzio Valle dell'Irno S6 la retribuzione oltre gli oneri accessori sostenuti e documentati.

Sono ad esclusivo carico dell'Ente utilizzatore, che vi provvede direttamente, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente distaccato. Le spese rimborsabili sono quelle relative ai viaggi in treno o auto, le spese eventuali di taxi e di altri mezzi di trasporto urbano, i rimborsi chilometrici per l'eventuale uso del mezzo proprio e quelle per i pedaggi autostradali e la custodia. E' esclusa ogni forma di ulteriore compenso o diaria. Gli oneri conseguenti, previa esibizione della necessaria documentazione giustificativa, sono posti a carico dell'ente utilizzatore impiegando le risorse di bilancio destinate al pagamento delle trasferte del personale.

### **ART.8 Periodo di riposo giornaliero, ferie e malattia**

Il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà avvenire nell'osservanza della disciplina normativa e contrattuale e dovrà tenere conto del doppio impegno lavorativo. Le ferie annuali e gli altri congedi dovranno essere usufruiti nello stesso periodo o negli stessi periodi, fermo restando l'obbligo contrattuale contemporaneo di due settimane consecutive. Le ferie e gli altri congedi sono concessi dal Consorzio Sociale Valle dell'Irno che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Enti, comunicherà l'assenza al Comune di Bellizzi. In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni al Consorzio Sociale Valle dell'Irno con le modalità di cui alla vigente normativa. Il Consorzio Sociale Valle dell'Irno, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Enti, comunicherà lo stato di malattia al Comune di Bellizzi.

### **ART.9 Risoluzione**

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi: -

- Per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- Per scadenza della presente convenzione;
- Per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
- Recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;
- La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo racc. A/R di almeno 60 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

**ART. 10 Controversie**

Ogni controversia tra i due Enti, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della stessa, viene rimessa ai rispettivi Responsabili legali degli Enti convenzionati, sentiti i rispettivi Organi, se ritenuto necessario dagli stessi, fatti salvi gli atti dovuti a tutela dei due Enti.

**Art. 11 Eventuali modifiche della convenzione**

Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione relativamente ai tempi di lavoro e alle modalità di utilizzo, le amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi della medesima natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti organi delle amministrazioni.

Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle amministrazioni in base a quanto previsto dalla presente convenzione.

**Art. 12 Rinvio**

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese, di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, ove richiesto, degli atti necessari da parte degli organi competenti delle rispettive amministrazioni. Si fa rinvio, inoltre, alla normativa vigente.

**Art. 13 Disposizioni finali**

La presente convenzione viene redatta in esenzione da imposta di bollo (Allegato "B" al D.P.R. 642/1972 - Articolo 16 "Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati") e sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso.

L'eventuale spesa di registrazione sarà a carico della parte interessata alla registrazione stessa.

Lì \_\_\_\_\_

Il Presidente dell'Azienda Speciale Consortile "Consorzio Valle dell'Irno" Ambito S6

\_\_\_\_\_

Il Dott. \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Bellizzi

\_\_\_\_\_

Il dipendente interessato - dott.ssa Rossella Ciardi - per presa visione e consenso

\_\_\_\_\_

Responsabile dell'Area  
DEL VECCHIO ALFONSO / ArubaPEC  
S.p.A.

*Atto firmato Digitalmente*